Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 novembre 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 298 DELL'11 NOVEMBRE 1975:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 79: **Ministero del tesoro - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** 5ª Estrazione di cartelle 7 %, effettuate nell'anno 1975.

(9607)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 31 *luglio* 1975 *registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *ottobre* 1975 *registro n.* 19, *foglio n.* 374

E' sanzionata la concessione della croce al valor militare già conferita « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

VITALE Salvatore, nato il 9 gennaio 1915 a Castel di Judica (Catania), soldato dell'89° rgt. fanteria « Cosseria ». — Conducente, adibito al rifornimento munizioni ai capisaldi impegnati in dura lotta, si prodigava per più giorni, per assolvere il proprio compito incurante della violenta reazione di fuoco avversaria. — Nowo Kalitwa (Russia), 12-18 dicembre 1942.

(9491)

Decreto del Presidente della Repubblica 31 *luglio* 1975 *registrato alla Corte dei conti, addì* 2 *ottobre* 1975 *registro n.* 19, *foglio n.* 160

E' concessa al sottonotato militare la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già tributatogli con decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1917, registro n. 51, foglio n. 70, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1917, disp. 44, pag. 3967:

BULLERI Omero, nato a Castel Fiorentino (Firenze) il 21 dicembre 1892, carabiniere del 230° plotone CC.RR.

La sopracitata croce si intende conferita con la stessa motivazione dell'encomio solenne.

(9492)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 ottobre 1975, n. **529**.

Intervento straordinario a favore delle attività musicali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di far fronte alle immediate e indilazionabili esigenze degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, previsti dall'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, in attesa del provvedimento organico sulla nuova disciplina delle attività musicali e della conseguente normativa in materia di disavanzi degli stessi enti e istituzioni, sono disposti gli interventi straordinari di cui alla presente legge.

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1975 i fondi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e all'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, sono elevati da lire 16 miliardi a lire 30 miliardi.

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane per l'importo di lire 30 miliardi per le esigenze connesse alle attività di istituto dell'esercizio 1975 ad integrazione dei fondi di cui al precedente comma.

Art. 3.

La determinazione dell'importo dei mutui per ciascun ente ed istituzione e la ripartizione tra gli enti e le istituzioni medesime dei maggiori fondi di cui al precedente articolo sono effettuate secondo le modalità ed i criteri previsti rispettivamente negli articoli 3 e 4 della legge 27 novembre 1973, n. 811.

Art. 4.

L'onere relativo all'ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo per capitale e interessi è a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.

L'ammortamento dei mutui sarà effettuato al termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate, di cui la prima scadente al 1° dicembre 1976.

Art. 5.

All'onere di lire 14 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1975, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento inscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1975

LEONE

MORO — SARTI — COLOMBO — ANDREOTTI — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1975, n. **530**.

Assoggettamento alla tutela della pubblica amministrazione delle acque sotterranee nel territorio di alcuni comuni delle province di Ferrara e Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione;

Ritenuta la necessità di dichiarare soggetto alla tutela della pubblica amministrazione il territorio dei seguenti comuni:

provincia di Ferrara: Cento, Sant'Agostino e Poggio Renatico;

provincia di Bologna: Pieve di Cento, Galliera, Argelato, San Pietro in Casale, Castel d'Argile, San Giorgio di Piano, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Bentivoglio e Baricella;

Visto il voto 14 maggio 1970, n. 730, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentita la regione Emilia-Romagna;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee nei territori dei seguenti comuni;

provincia di Ferrara: Cento, Sant'Agostino e Poggio Renatico;

provincia di Bologna: Pieve di Cento, Galleria, Argelato, San Pietro in Casale, Castel d'Argile, San Giorgio di Piano, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Bentivoglio e Baricella.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1975

LEONE

MORO — BUCALOSSI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1975, n. 531.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 79 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

immunologia clinica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1975, n. 532.

Autorizzazione all'associazione « American Community School of Milan », in Milano, ad accettare una donazione.

N. 532. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'associazione « American Community School of Milan », in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno, sito in comune di Opera (Milano), del valore di L. 45.000.000, disposta dalla S.p.a. Villaggio Mirasole con atto 30 dicembre 1974, n. 29172 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Fossati, notaio in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 53

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1975.

Proroga di tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.A.B.I.E.M., in Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 9 novembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.A.B.I.E.M. S.p.a. di Bologna, con effetto dal 15 luglio 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.A.B.I.E.M. di Bologna, è prolungata di altri tre mesi a decorrere dal 16 luglio 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1975

Il Ministro: TOROS

(9500)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1975.

Misura delle quote dovute dagli iscritti al consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per l'anno 1976.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

Esaminata la deliberazione in data 15 ottobre 1975, con la quale il consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha determinato la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti, per l'anno 1976, per le spese del suo funzionamento;

Decreta:

E' approvata la deliberazione 15 ottobre 1975 del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, allegata al presente decreto, che stabilisce la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per l'anno 1976, per le spese del suo funzionamento.

Roma, addì 31 ottobre 1975

Il Ministro: REALE

MISURA DELLE QUOTE DOVUTE DAGLI ISCRITTI AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

Il consiglio nazionale, a norma dell'art. 20, comma *f*), della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e dell'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, ha deliberato il 15 ottobre 1975 quanto segue:

1) Le quote annuali dovute al consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le spese del suo funzionamento, dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali sono stabilite per l'anno 1976 nella misura di L. 8.000.

2) Le quote annuali di cui al punto precedente sono ridotte, a norma dell'art. 28 del regolamento, alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.

(9608)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1975.

Limite massimo delle quote annuali dovute dagli iscritti ai consigli regionali o interregionali dell'Ordine dei giornalisti per il biennio 1976-77.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

Esaminata la deliberazione in data 15 ottobre 1975, con la quale il consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha stabilito il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali, dai rispettivi iscritti, per il biennio 1976-77;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 15 ottobre 1975 del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, allegata al presente decreto, che stabilisce il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali, dai rispettivi iscritti, per il biennio 1976-77.

Roma, addì 31 ottobre 1975

Il Ministro: REALE

MISURE DELLE QUOTE ANNUALI DOVUTE DAGLI ISCRITTI PER IL BIENNIO 1976-77 AI CONSIGLI REGIONALI O INTERREGIONALI.

Il consiglio nazionale, a norma dell'art. 20, comma g), della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e dell'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, ha deliberato il 15 ottobre 1975 quanto segue:

1) Il limite massimo delle quote annuali per il biennio 1976-77, dovute ai rispettivi consigli regionali o interregionali dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali è stabilito nella misura di L. 10.000.

2) Le quote annuali di cui al comma precedente sono ridotte, a norma dell'art. 28 del regolamento, alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.

(9609)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1975.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 6 maggio 1975, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1975;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare tra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere alla assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di novembre 1975 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di L. 4.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 94,60 per cento lire di valore nominale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, in Roma, entro e non oltre il giorno 21 novembre 1975 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1975.

L'emissione verrà effettuata il giorno 28 novembre 1975.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1975
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 152

(9663)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1975.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 6 maggio 1975, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1975;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare tra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere alla assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di novembre 1975 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di L. 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 89,75 per cento di valore nominale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, in Roma, entro e non oltre il giorno 21 novembre 1975 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1975.

L'emissione verrà effettuata il giorno 28 novembre 1975.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1975
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 151

(9664)

ORDINANZA MINISTERIALE 13 ottobre 1975.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dal Bangladesh.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Attese le notizie riguardanti la presenza di casi di colera nel Bangladesh;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dal Bangladesh sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(9611)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Collegno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1975, il comune di Collegno (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 104.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4439/M)

Autorizzazione al comune di Giugliano in Campania ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1975, il comune di Giugliano in Campania (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 81.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4440/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione dei Pepoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1975, il comune di Castiglione dei Pepoli (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.533.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4468/M)

Autorizzazione al comune di Castello di Serravalle ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1975, il comune di Castello di Serravalle (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.389.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4469/M)

Autorizzazione al comune di Castel d'Aiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1975, il comune di Castel d'Aiano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.296.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4470/M)

Autorizzazione al comune di Bentivoglio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1975, il comune di Bentivoglio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.642.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4471/M)

Autorizzazione al comune di Montemignaio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1975, il comune di Montemignaio (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.683.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4472/M)

Autorizzazione al comune di Pedara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1975, il comune di Pedara (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4473/M)

Autorizzazione al comune di Calascibetta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1975, il comune di Calascibetta (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4474/M)

Autorizzazione alla provincia di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1975 la provincia di Napoli viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 36.753.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4467/M)

Autorizzazione al comune di Modugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1975, il comune di Modugno (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 401.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4436/M)

Autorizzazione al comune di Cervia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1975, il comune di Cervia (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 444.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(4437/M)

Autorizzazione al comune di Riccione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1975, il comune di Riccione (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.136.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4438/M)

Autorizzazione al comune di Castegnero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1975, il comune di Castegnero (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4441/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1975, il comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.977.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4442/M)

Autorizzazione al comune di Isola Rizza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1975, il comune di Isola Rizza (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.072.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4443/M)

Autorizzazione al comune di Erbezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1975, il comune di Erbezzo (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.885.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4444/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo del Garda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1975, il comune di Castelnuovo del Garda (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.668.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4445/M)

Autorizzazione al comune di Fossò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1975, il comune di Fossò (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.619.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4446/M)

Autorizzazione al comune di Pettorazza Grimani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1975, il comune di Pettorazza Grimani (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.341.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4447/M)

Autorizzazione al comune di Ficarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1975, il comune di Ficarolo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.388.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4448/M)

Autorizzazione al comune di Ramiseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1975, il comune di Ramiseto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.910.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4449/M)

Autorizzazione al comune di Sannazzaro de' Burgondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1975, il comune di Sannazzaro de' Burgondi (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.020.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4450/M)

Autorizzazione al comune di Mede ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1975, il comune di Mede (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4451/M)

Autorizzazione al comune di Cassolnovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1975, il comune di Cassolnovo (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4452/M)

Autorizzazione al comune di Polesine Parmense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1975, il comune di Polesine Parmense (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.452.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4453/M)

Autorizzazione al comune di Trontano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1975, il comune di Trontano (Novara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4454/M)

Autorizzazione al comune di Colturano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1975, il comune di Colturano (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.033.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4455/M)

Autorizzazione al comune di Sermide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1975, il comune di Sermide (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.689.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuarè la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4456/M)

Autorizzazione al comune di Moglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1975, il comune di Moglia (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.865.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4457/M)

Autorizzazione al comune di Mignanego ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1975, il comune di Mignanego (Genova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.981.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4458/M)

Autorizzazione al comune di Campomorone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1975, il comune di Campomorone (Genova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.577.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4459/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Croce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1975, il comune di San Giovanni in Croce (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.032.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4460/M)

Autorizzazione al comune di Pertica Bassa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1975, il comune di Pertica Bassa (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4461/M)

Autorizzazione al comune di Pianoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1975, il comune di Pianoro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4462/M)

Autorizzazione al comune di Granaglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1975, il comune di Granaglione (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.996.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4463/M)

Autorizzazione al comune di Zoldo Alto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1975, il comune di Zoldo Alto (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4464/M)

Autorizzazione al comune di Trichiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1975, il comune di Trichiana (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.898.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4465/M)

Autorizzazione al comune di Canale d'Agordo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1975, il comune di Canale d'Agordo (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.702.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4466/M)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 9, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 28 maggio 1969 dal sig. Cimenti Luigi in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9266)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 343, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 14 luglio 1969 dal sig. Skabar Karlo in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9267)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 335, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 15 aprile 1969 dalla sig.a Valtolina Giovanna in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9268)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 337, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 9 settembre 1969 dal sig. Razman Federiko in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9269)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 339, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 19 gennaio 1970 dalla sig.a Bratulic Justina in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9270)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 341, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 7 giugno 1969 dalla sig.ra Kenda Alojzija in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9271)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 21, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 10 giugno 1969 dal sig. Cepic Franc in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9272)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti addì 29 gennaio 1975, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 342, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 2 maggio 1969 dalla sig.ra Chiocca Dora in Rossello in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9273)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 344, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 14 giugno 1969 dalla sig.a Zerjal Iolanda in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9274)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 317, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 26 maggio 1969 dal sig. Pagliasso Matteo in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9275)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 319, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 16 luglio 1969 dal sig. Pachner Pietro in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9276)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 320, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 26 maggio 1969 dalla sig.a Licen Marija in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9277)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 324, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 14 maggio 1969 dal sig. Floris Giovanni in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9278)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 325, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 26 maggio 1969 dalla sig.ra Rijavec Ivanka in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9279)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1975, registro numero 9 Tesoro, foglio n. 233, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 5 maggio 1969 dal sig. Milocco Michele in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9252)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1975, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 246, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 7 agosto 1969 dal sig. Galletti Guido in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9253)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 126, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 13 giugno 1969 dal sig. Ponzi Zeno in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9254)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 4, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 10 giugno 1969 dalla sig.ra Kobal Maria in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9255)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili, dal 3 marzo 1975 al 29 aprile 1975 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali), a norma dei regolamenti (CEE) n. 500/75, n. 544/75, n. 553/75, n. 562/75, n. 576/75, n. 594/75, n. 613/75, n. 620/75, 628/75, n. 638/75, n. 682/75, n. 695/75, n. 705/75, 715/75, n. 726/75, n. 742/75, 754/75, n 767/75, n. 785/75, n. 801/75, n. 844/75, n. 855/75, n. 869/75, n. 882/75, n. 902/75, n. 908/75, n. 914/75, n. 924/75, n. 943/75, n. 961/75, n. 968/75, n. 983/75, n. 991/75, n. 1018/75, n. 1029/75, n. 1037/75, n. 1046/75, n. 1061/75, n. 1079/75 e n. 1091/75.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	3-3-1975	4-3-1975	5-3-1975	6-3-1975	7-3-1975	8/10-3-1975	11-3-1975	12-3-1975	13-3-1975	14-3-1975
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato	28.863,76	30.706,31	31.931,82	33.200,18	31.391,91	30.174,97	30.174,97	30.783,44	28.101,03	28.718,07
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	7.488,71 (*a*) (*d*)	7.488,71 (*a*) (*d*)	7.488,71 (*a*) (*d*)	13.211,44 (*a*) (*d*)	13.211,44 (*a*) (*d*)	12.628,34 (*a*) (*d*)	15.568,84 (*a*) (*d*)	16.743,38 (*a*) (*d*)	13.003,19 (*a*) (*d*)	15.327,27 (*a*) (*d*)
10.02	10.02-001 10.02-005	Segala	25.984,24 (*e*)	32.737,40 (*e*)	38.256,48 (*e*)	40.501,82 (*e*)	41.110,29 (*e*)	41.110,29 (*e*)	41.718,76 (*e*)	42.927,13 (*e*)	40.458,97 (*e*)	40.458,97 (*e*)
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	10.532,53 (*b*)	10.532,53 (*b*)	12.743,59 (*b*)	13.986,24 (*b*)	13.986,24 (*b*)	13.986,24 (*b*)	13.986,24 (*b*)	13.986,24 (*b*)	13.986,24 (*b*)	15.426,00 (*b*)
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	14.071,94 (*b*)	16.531,53 (*b*)	17.757,04 (*b*)	19.496,75 (*b*)	19.496,75 (*b*)	19.496,75 (*b*)	19.496,75 (*b*)	19.496,75 (*b*)	18.159,83 (*b*)	18.159,83 (*b*)
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	24.064,56 (*b*) (*c*)	26.061,37 (*b*) (*c*)	24.930,13 (*b*) (*c*)	24.930,13 (*b*) (*c*)	23.661,77 (*b*) (*c*)	20.636,56 (*b*) (*c*)	21.544,98 (*b*) (*c*)	21.544,98 (*b*) (*c*)	19.291,07 (*b*) (*c*)	18.065,56 (*b*) (*c*)
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	783,02	783,02	783,02	783,02	783,02	zero	zero
10.07-B	10.07-910	Miglio	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-C	10.07-950	Sorgo	26.806,96 (*b*)	28.041.04 (*b*)	28.041,04 (*b*)	28.041,04 (*b*)	28.041,04 (*b*)	24.398,79 (*b*)	24.398,79 (*b*)	24.398,79 (*b*)	22.290,57 (*b*)	22.899,04 (*b*)
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato	56.827,67	59.407,24	61.121,24	62.903,80	60.367,08	58.661,65	58.661,65	59.518,65	55.764,99	56,621,99
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	52.816,91	62.269,62	69.999,76	73.136,38	73.993,38	73.993,38	74.841,81	76.538,67	73,076,39	73.076,39
		Semole e semolini:										
11.02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro . . .	27.347,52	27.347,52	27.347,52	36.219,01	36.219,01	35.319,37	39.875,90	41.691,85	35,894,14	39.501,05
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero . . .	60.589,90	63.375,15	65.226,27	67.154,52	64.412,12	62.569,57	62.569,57	63.495,13	59,441,52	60.367,08

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	15/17-3-1975	18-3-1975	19-3-1975	20-3-1975	21-3-1975	22/24-3-1975	25-3-1975	26-3-1975	27/31-3-1975	1°-4-1975
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato	29.326,54	29.935,01	29.935,01	29.935,01	29.935,01	29.326,54	27.646,82	27.646,82	27.646,82	28.743,78
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	15.327,12 (a) (d)	15.327,12 (a) (d)	15.327,12 (a) (d)	15.327,12 (a) (d)	14.735,69 (a) (d)	14.735,69 (a) (d)	13.552,84 (a) (d)	12.411,63 (a) (d)	12.411,63 (a) (d)	13.469,54 (a) (d)
10.02	10.02-001 10.02-005	Segala	41.067,44 (e)	41.675,91 (e)	40.458,97 (e)	41.067,44 (e)	41.067,44 (e)	41.067,44 (e)	41.067,44 (e)	41.067,44 (e)	41.067,44 (e)	42.010,14 (e)
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	15.426,00 (b)	16.651,51 (b)	17.259,98 (b)	17.259,98 (b)	17.259,98 (b)	17.259,98 (b)	17.259,98 (b)	17.259,98 (b)	21.382,15 (b)	22.324,85 (b)
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	19.068,25 (b)	18.159,83 (b)	18.159,83 (b)	18.159,83 (b)	18.768,30 (b)	18.768,30 (b)	19.685,29 (b)	19.685,29 (b)	20.902,23 (b)	21.844,93 (b)
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	19.291,07 (b) (c)	19.291,07 (b) (c)	19.291,07 (b) (c)	20.019,52 (b) (c)	20.019,52 (b) (c)	20.019,52 (b) (c)	18.065,56 (b) (c)	19.111,10 (b) (c)	20.328,04 (b) (c)	21.270,74 (b) (c)
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	13.544,51	14.460,80
10.07-B	10.07-910	Miglio	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)
10.07-C	10.07-950	Sorgo	25.341,49 (b)	25.341,49 (b)	25.341,49 (b)	25.949,96 (b)	24.733,02 (b)	24.733,02 (b)	23,721,76 (b)	23.721,76 (b)	23.721,76 (b)	25.067,25 (b)
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato	57.478,99	58.327,42	58.327,42	58.327,42	58.327,42	57.478,99	55,122,24	55.764,99	55.764,99	56.716,26
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	73.933,39	74.781,82	73.076,39	73.933,39	73.933,39	73.933,39	73.933,39	73.933,39	73.933,39	75.304,59
		Semole e semolini:										
11.02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro	39.500,64	39.500,64	39.500,64	39.500,64	38.584,35	38.584,35	36.751,76	34.977,48	34.977,48	36.635,14
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero . . .	61.292,64	62.209,63	62.209,63	62.209,63	62.209,63	61,292,64	58.747,35	59.441,52	59.441,52	60.358,51

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	2-4-1975	3-4-1975	4-4-1975	5/7-4-1975	8-4-1975	9-4-1975	10-4-1975	11-4-1975	12/14-4-1975	15-4-1975
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato	25.992,81	25.187,23	25.187,23	27.029,78	27.029,78	27.029,78	27.029,78	25.804.27	27.029,78	27.029,78
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	13.469,54 (a) (d)	12.170,06 (a) (d)	12.703,18 (a) (d)	12.703,18 (a) (d)	13.902,69 (a) (d)	13.902,69 (a) (d)	13.902,69 (a) (d)	13.902,69 (a) (d)	13.902,69 (a) (d)	12.769,82 (a) (d)
10.02	10.02-001 10.02-005	Segala	38.959,22 (e)	38.342,18 (e)	38.342,18 (e)	38.342,18 (e)	38.342,18 (e)	38,342,18 (e)	38.342,18 (e)	38.342,18 (e)	39.567,69 (e)	39.567,69 (e)
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	25.375,77 (b)	24,715,88 (b)	24.715,88 (b)	24.715,88 (b)	24.715,88 (b)	26.558,43 (b)	27.792,51 (b)	29.335,11 (b)	32.103,22 (b)	33.028,78 (b)
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	25.204,37 (b)	25.204,37 (b)	25.204,37 (b)	24.278,81 (b)	26.584,14 (b)	27.663,96 (b)	29.506,51 (b)	29.506,51 (b)	29.506,51 (b)	30.123,55 (b)
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	20.662,27 (b) (c)	17.979,86 (b) (c)	18.742,59 (b) (c)	20.285,19 (b) (c)	20.285,19 (b) (c)	21.056,49 (b) (c)	21.056,49 (b) (c)	21.056,49 (b) (c)	23.053,30 (b) (c)	23.053,30 (b) (c)
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	14.460,80	13.769,41	13.769,41	13.769,41	13.769,41	13.769,41	13.769,41	13.769,41	13.769,41	13.769,41
10.07-B	10.07-910	Miglio	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)
10.07-C	10.07-950	Sorgo	23.233,27 (b)	20.113,79 (b)	21.656,39 (b)	22.273,43 (b)	22.273,43 (d)	22.273,43 (b)	22.273,43 (b)	22.273,43 (b)	22.273,43 (b)	22.890,47 (b)
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (b)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato	52.859,76	51.737,09	51.737,09	54.316,66	54.316,66	54.316,66	54.316,66	52.594,09	54.316,66	54.316,66
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	71.028,16	70.171,16	70.171,16	70.171,16	70.171,16	70.171,16	70.171,16	70.171,16	71.885,16	71.885,16
		Semole e semolini:										
11.02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro	36.635,14	34.619,29	35.443,96	35.443,96	37.301,54	37.301,54	37.301,54	37.301,54	37.301,54	35.552,24
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero . . .	56.193,49	54.985,12	54.985,12	57.770,37	57.770,37	57.770,37	57.770,37	55.910,68	57.770,37	57.770,37

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	16-4-1975	17-4-1975	18-4-1975	19/21-4-1975	22-4-1975	23-4-1975	24-4-1975	25-4-1975	26/28-4-1975	29-4-1975
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato	27.646,82	27 646,82	27.646,82	27.646,82	28.546,67	29.172,28	31.366,20	31.366,20	32.300,33	32.300,33
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	12.769,82 (a) (d)	10.154,21 (a) (d)	10.762,30 (a) (d)	10.762,30 (a) (d)	11.370,39 (a) (d)	8.929,71 (a) (d)	8.321,62 (a) (d)	10.762,30 (a) (d)	15.327,12 (a) (d)	15.327,12 (a) (d)
10.02	10.02-001 10.02-005	Segala	41.418,81 (e)	42 095,84 (e)	42.095,84 (e)	42.095,84 (e)	42.721,45 (e)	43.972,67 (e)	44.598,28 (e)	45.858,07 (e)	45.858,07 (e)	45.858,07 (e)
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	33.028,78 (b)	33 028,78 (b)	33.028,78 (b)	33.028,78 (b)	33.028,78 (b)	33.028,78 (b)	33.028,78 (b)	33.028,78 (b)	33.028,78 (b)	33.028,78 (b)
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	30.740,59 (b)	30 217,82 (b)	32.094,65 (b)	32.094,65 (b)	32.094,65 (b)	32.094,65 (b)	32.094,65 (b)	32.094,65 (b)	32.094,65 (b)	32.094,65 (b)
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	24.287,38 (b) (c)	23 618,92 (b) (c)	24.244,53 (b) (c)	22.367,70 (b) (c)	22.367,70 (b) (c)	22.367,70 (b) (c)	23.301,83 (b) (c)	22.367,70 (b) (c)	22.367,70 (b) (c)	19.856,69 (b) (c)
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	13.769,41	12 361,65	12.361.65	12.361,65	12.361,65	12.361,65	12.361,65	12.361,65	12.361,65	12.361,65
10.07-B	10.07-910	Miglio	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)
10.07-C	10.07-950	Sorgo	22.890,47 (b)	21 879,21 (b)	22.504,82 (b)	23.764,61 (b)	23.764,61 (b)	23.764,61 (b)	24.390,22 (b)	23.130,43 (b)	23.130,43 (b)	22.504,82 (b)
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato	55.173,66	55 173,66	55.173,66	55.173,66	56.433,45	57.316,16	60.384,22	60.384,22	61.695,43	61.695,43
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	74.473,30	75.424,57	75.424,57	75.424,57	76.298,71	78.046,99	78.929,70	80.686,55	80.686,55	80.686,55
		Semole e semolini:										
11.02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro	35.552,24	31 495,56	32.436,84	32.436,84	33.378,13	29.596,33	28.655,04	32.436,84	39.508,97	39.508,97
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero	58.695,93	58 695,93	58.695,93	58.695,93	60.058,56	61.009,83	64.326,42	64.326,42	65.740,47	65.740,47

(a) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità il prelievo va ridotto di L. 416,50 per tonnellata metrica [regolamento (CEE) n 1464/69].

(b) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di L. 3.856,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 59 del 4 marzo 1968).

(c) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di L 857,00 per tonnellata metrica [regolamento (CEE) n. 656/71 modificato dal regolamento (CEE) n. 1466/72].

(d) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di L 416,50 per tonnellata metrica [regolamento (CEE) n 1234/71].

(e) Per la segala prodotta in Turchia e trasportata direttamente da detto Paese nella Comunità, va riscosso il prelievo applicabile per le importazioni dai Paesi terzi diminuito di un importo pari alla tassa speciale sull'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su tale prodotto, entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata metrica [regolamento (CEE) n. 1234/71, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del regolamento (CEE) n. 2622/71]

(9159)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di consigliere in prova nel ruolo amministrativo centrale e periferico, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1975, registro n. 12, foglio n. 186, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'8 agosto 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a cinquanta posti di consigliere in prova nel ruolo amministrativo centrale e periferico, carriera direttiva;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di consigliere in prova nel ruolo amministrativo centrale e periferico, carriera direttiva, indetto con il decreto ministeriale 5 marzo 1975, citato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Faraone dott. Giuseppe, consigliere della Corte di cassazione.

Componenti:

Contenti prof. Antonio, libero docente di istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Roma;
Palermo prof. Gianfranco, incaricato di diritto civile nella Università di Cagliari;
Cioli dott. Nerio, dirigente superiore;
Masi dott. Angelo, primo dirigente.

Segretario:

Scacchi dott. Roberto, direttore di sezione.

Ai componenti che ne abbiano diritto spettano i compensi e rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive integrazioni e modificazioni.
Sul cap. 1112 dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio finanziario graverà la spesa presunta di L. 500.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1975
Registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 396

(9516)

OSPEDALE « PRINCIPESSA DI PIEMONTE » DI TAURIANOVA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Taurianova (Reggio Calabria).

(9600)

OSPEDALE CIVILE « COSTA » DI PORRETTA TERME

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Porretta Terme (Bologna), via Capponi, 6.

(9601)

OSPEDALE CIVILE « B. V. DELLE GRAZIE » DI LATISANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titòli ed esami, a:
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di immunoematologia e centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Latisana (Udine).

(9594)

OSPEDALE DI SORESINA E CASTELLEONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione del collegio dei commissari 23 settembre 1975, n. 63, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale di Soresina:

un posto di primario del laboratorio di analisi;
un posto di aiuto anestesista;
un posto di aiuto ostetrico;
un posto di aiuto radiologo;
un posto di assistente della divisione di pediatria;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Ospedale di Castelleone:

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Soresina (Cremona), via Robbiani, 6 - tel. 0374/3003.

(9605)

OSPEDALE « P. LUCCHESI » DI PIETRASANTA

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 29 agosto 1975, n. 264, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di pronto soccorso;
due posti di assistente UTIC;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pietrasanta (Lucca).

(9593)

OSPEDALE ESTENSE DI MODENA

Concorso a sei posti di assistente medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 24 marzo 1975, n. 55, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di assistente medico, oltre a quelli vacanti, che l'amministrazione intenderà ricoprire durante il periodo di validità della graduatoria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modena, viale V. Veneto, 9 - tel. 222702-218399.

(9604)

OSPEDALE CIVILE « S. CAMILLO DE LELLIS » DI MANFREDONIA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso e accettazione

In esecuzione della deliberazione consiliare 17 luglio 1975, n. 394, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso e accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manfredonia (Foggia).

(9602)

OSPEDALE DI CASTEL GOFFREDO

Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 16 luglio 1975, numeri 134 e 140, approvate dal comitato regionale di controllo, sono indetti concorsi riservati, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi;
un posto di aiuto della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castel Goffredo (Mantova).

(9598)

OSPEDALE « C. BELLI » DI MACERATA FELTRIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario medico;
un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata Feltria (Pesaro-Urbino) - tel. 0722/7272.

(9599)

ISTITUTO DI OSTETRICIA-GINECOLOGIA E PEDIATRIA « OPERA PIA ASILO REGINA ELENA » DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente laboratorista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente laboratorista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Milano, via Manfredo Fanti, 6.

(9603)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752980)